



LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati

Dott. Enrico Scoditti	Presidente
Dott.ssa Alessandra Dal Moro	Consigliere
Dott.ssa Silvia Vitro	Consigliere
Dott. Eduardo Campese	Consigliere – rel.
Dott. Federico V. A. Rolfi	Consigliere

Oggetto

INTERMEDIAZIONE
FINANZIARIA.
QUESTIONI
PROCESSUALI.

Ud. 29/09/2026 CC
Cron.
R.G.N. 29836/2022

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso n. 29836/2022 r.g. proposto da:

██████████ quale erede di ██████████ elettivamente domiciliata in Roma, al ██████████, presso lo studio dell'Avvocato Prof. ██████████ che la rappresenta e difende giusta procura speciale allegata in atti.

- ricorrente -

contro

██████████ S.P.A., già Banca ██████████ s.c., con sede in ██████████ alla via ██████████, in persona del procuratore ██████████ rappresentata e difesa, giusta procura speciale allegata in atti, dagli Avvocati Prof.ri ██████████ e ██████████, con cui elettivamente domicilia lo studio di quest'ultimo in Roma, alla via ██████████.

- controricorrente -

avverso la SENTENZA, n. cron. 5849/2022, pubblicata dalla CORTE D'APPELLO di ROMA il giorno 22/09/2022.



udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del giorno 29/09/2026 dal Consigliere dott. Eduardo Campese.

FATTI DI CAUSA

1. Con atto ritualmente notificato il 7 febbraio 2007, [REDACTED] citò Banca [REDACTED] s.p.a. (d'ora in avanti, anche, *breviter*, [REDACTED] innanzi al Tribunale di Roma per sentir dichiarare la nullità, l'annullabilità o la risoluzione dei contratti di compravendita di obbligazioni [REDACTED] stipulati il 14 ed il 27 marzo 2003, previo accertamento della responsabilità (precontrattuale, contrattuale, ovvero extracontrattuale) della banca, con conseguente condanna della stessa alla restituzione della somma corrispostale dall'attore, pari ad € 72.885,34, oltre al risarcimento del danno. A fondamento di tali pretese, lamentò la violazione, da parte dell'istituto di credito, degli obblighi di informazione attiva e passiva ad esso incombenti, nonché l'esecuzione di operazioni rischiose ed inadeguate in obbligazioni emesse all'estero e prive di rating, fuori mercato, in conflitto di interessi e senza aver avvertito il cliente circa l'andamento dei titoli.

Costituitasi [REDACTED] ed espletata l'istruttoria, l'adito tribunale, con sentenza del 19 maggio/3 luglio 2009, n. 14726, condannò la prima a risarcire al [REDACTED] gli importi di € 24.553,48 e di € 48.331,86, oltre rivalutazione monetaria, interessi al tasso legale dalla domanda al saldo, nonché al pagamento delle spese processuali.

2. Pronunciando sui gravami, principale ed incidentale, promossi contro quella decisione, rispettivamente, da [REDACTED] e dal [REDACTED] la Corte di appello di Roma, con sentenza del 25 giugno 2014, n. 4231, ne accolse parzialmente il primo e ne respinse il secondo. In particolare, riformò la sentenza del tribunale rigettando la domanda di risoluzione e di condanna della banca al risarcimento dei danni; disattese l'appello incidentale con cui il [REDACTED] "*in subordine*", aveva lamentato la mancata dichiarazione di nullità ovvero di annullamento del contratto di negoziazione di obbligazioni; dichiarò nulla la domanda di restituzione delle somme corrisposte in esecuzione della sentenza



di primo grado; condannò l'appellato al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio,

3. Il [REDACTED] propose ricorre per cassazione contro l'appena descritta sentenza della corte capitolina affidandolo a sette motivi. [REDACTED] resistette con controricorso, promuovendo, altresì, ricorso incidentale

La Suprema Corte, con sentenza n. 29899/2019, accolse il quarto motivo del ricorso principale (che aveva ascrivito alla corte territoriale di avere erroneamente valutato come assolto dalla banca l'onere informativo a suo carico sulla base di documenti che, invece, a detta del ricorrente principale, non sarebbero stati sufficienti ed idonei), assorbì i suoi restanti motivi ed il ricorso incidentale.

Più precisamente, i giudici di legittimità: i) richiamando le pronunce rese da Cass. n. 17726 del 2014, nonché da Cass. nn. 11412 e 18039 del 2012, affermarono che *«la valutazione dell'adeguatezza delle operazioni al profilo di rischio del cliente ed alla sua buona conoscenza del mercato finanziario non escludono la gravità dell'inadempimento degli obblighi informativi posti a carico dell'intermediario finanziario (Cass. civ. sez. I n. 8333 del 4.4.2018), anche nel caso in cui l'investitore, nel contratto-quadro, si sia rifiutato di fornire le informazioni sui propri obiettivi d'investimento e sulla propria propensione al rischio, in quanto l'intermediario deve comunque valutare l'adeguatezza dell'operazione d'investimento in base ai principi generali di correttezza e trasparenza, tenendo conto di tutte le notizie di cui egli sia in possesso, come, ad esempio, l'età, la professione, la presumibile propensione al rischio alla luce delle operazioni pregresse ed abituali, la situazione di mercato, (Cass. civ. sez. I n. 5250 del 16.3.2016). Nella presente vicenda, erroneamente la Corte d'Appello ha basato il suo giudizio su documentazione prodotta dalla banca che non solo era stata contestata dall'investitore, ma non aveva la valenza probatoria necessaria per far ritenere sufficientemente adempiuti gli obblighi informativi alla stessa incombenti. Inoltre, la Corte di appello non ha tenuto conto delle informazioni di cui la banca era a conoscenza, nella sua posizione di creditrice dell'emittente e alla luce del report interno del 3.3.2003»*; ii) cassarono la sentenza impugnata e



rinviarono la causa *«alla Corte d'Appello di Roma, affinché, alla luce dei principi sopra esposti, riesamini il merito della controversia»*.

4. Pertanto, [REDACTED] quale erede di [REDACTED] medio tempore deceduto, riassunse il giudizio innanzi alla corte suddetta concludendo per la conferma della decisione di primo grado. In subordine, ha chiesto l'accoglimento dell'appello incidentale già proposto dal proprio dante causa.

Si costituì [REDACTED] insistendo per l'accoglimento del già proposto gravame principale e per la riforma della sentenza di primo grado.

La Corte d'appello di Roma, con sentenza del 22 settembre 2022, n. 5849, così dispose: *«[...], rigetta l'appello proposto da [REDACTED] s.p.a. e conferma la sentenza impugnata; condanna [REDACTED] s.p.a. a rimborsare a [REDACTED] n.q., un mezzo delle spese del secondo grado di giudizio, del giudizio di cassazione e del giudizio di rinvio liquidato, secondo i criteri indicati in motivazione, in euro 6.817,00 per il giudizio di appello (di cui euro 1.417,00 per la fase di studio, euro 910,00 per la fase introduttiva, euro 2.060,00 per la fase di trattazione, euro 2.430,00 per la fase decisionale); in euro 3.645,00 per il giudizio di legittimità (di cui euro 1.620,00 per la fase di studio, euro 1.180,00 per la fase introduttiva, euro 845,00 per la fase decisionale); in euro 4.757,00 per il giudizio di rinvio (di cui euro 1.417,00 per la fase di studio, euro 910,00 per la fase introduttiva, euro 2.430,00 per la fase decisionale); oltre a spese generali e oneri accessori dovuti per legge; dichiara le spese rimanenti compensate tra le parti; dichiara che sussistono le condizioni di legge per il versamento, da parte di [REDACTED] s.p.a. e di [REDACTED] di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione»*.

Per quanto qui di interesse ed in sintesi, quella corte, dopo aver respinto interamente il gravame principale di [REDACTED] ritenne che, *«Quanto all'appello incidentale, con cui la signora [REDACTED] denuncia la mancata dichiarazione di nullità ovvero di annullamento del contratto di negoziazione di obbligazioni»*, fosse sufficiente *«richiamare la pronuncia delle Sezioni Unite n. 26724/2007, la quale espressamente esclude che la violazione di obblighi informativi possa*



comportare una sanzione come la nullità o l'annullamento, incidendo esclusivamente sul versante comportamentale e delle regole di condotta. Dall'applicazione di questi principi al caso di specie discende l'infondatezza dell'impugnazione incidentale».

5. Per la cassazione di questa sentenza, [REDACTED] [REDACTED] nella già indicata qualità di erede di [REDACTED] ha promosso ricorso affidato a due motivi. Ha resistito, con controricorso, [REDACTED] s.p.a. (già Banca [REDACTED] [REDACTED])

Entrambe le parti hanno depositato memoria ex art. 380-bis.1 cod. proc. civ.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. I formulati motivi di ricorso denunciano, rispettivamente, in sintesi:

I) «Nullità della sentenza, ex art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., per violazione degli artt. 100 e 112 c.p.c.». Si ascrive alla corte territoriale di avere esaminato anche l'appello incidentale originariamente promosso da [REDACTED] benché detta impugnazione fosse stata proposta in via condizionata all'accoglimento dell'appello principale di [REDACTED]. Si assume che, una volta respinto integralmente quest'ultimo, quella impugnazione incidentale si sarebbe dovuta dichiarare assorbita, stante il venir meno dell'interesse che l'aveva legittimata, sicché non poteva essere esaminata e decisa;

II) «Consequente nullità della sentenza, ex art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., e falsa applicazione dell'art. 92 c.p.c., nonché dell'art. 13, comma 1-quater, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2022, n. 115». Si deduce che la corte capitolina, pur avendo taciuto il rigetto dell'appello incidentale nel dispositivo, nondimeno, provvedendo sulle spese di lite relative a tutte le precedenti fasi, ne aveva disposto la parziale compensazione tra le parti "in considerazione della reciproca soccombenza". Orbene, secondo la ricorrente «Rilevato che la mancata menzione, in esso, del rigetto dell'appello incidentale rende il dispositivo incomprensibile (specie laddove dispone sul contributo unificato) è indubbio che, poiché la statuizione sulle spese dipende dal capo di sentenza radicalmente nullo in cui la Corte di



appello ha arbitrariamente statuito sull'appello incidentale condizionato, la radicale nullità di quel capo travolge il capo sulle spese qui impugnato, in quanto dal primo dipendente; oltre che, ovviamente la statuizione sul contributo unificato».

2. Giova premettere che, alla luce del carattere strettamente processuale delle censure sollevate: *i)* le informazioni rinvenibili nel ricorso sono quelle sufficienti, giusta l'art. 366, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per l'esame dei motivi. Esse, infatti, presentano l'esposizione sommaria dei fatti della causa, mediante gli essenziali riferimenti ai precedenti gradi di giudizio (pagine 1, 2 e 3) ed indicano la decisione impugnata (art. 366, comma 1, n. 2, cod. proc. civ.), non essendo affatto prescritta dal medesimo art. 366 cod. proc. civ. la trascrizione integrale della stessa (*cfr.* Cass. n. 20721 del 2018); *ii)* la decisione sul ricorso non suppone l'esame di documenti su cui esso sia fondato, per cui non hanno rilievo le prescrizioni dettate dagli artt. 366, comma 1, n. 6, e 369, comma 2, n. 4, cod. proc. civ. (*v.* in termini, Cass. n. 12417 del 2017).

3. Fermo quanto precede, le descritte doglianze, scrutinabili congiuntamente perché chiaramente connesse, si rivelano fondate.

Invero, questa Corte, con la sentenza n. 29899/2019, accogliendo il quarto motivo del ricorso principale ivi promosso da [REDACTED] contro la sentenza della Corte di appello di Roma n. 4231/2014 (la quale, a sua volta, aveva riformato, nei termini ivi spiegati, la decisione di primo grado), cassò la sentenza da ultimo indicata e rinviò la causa alla medesima corte di appello, affinché, alla luce dei principi esposti dalla prima, riesaminasse il merito della controversia.

Orbene, è noto che, nel processo civile, la relazione tra la sentenza di primo grado e quella di appello è governata da un principio cardine, consolidato da una costante giurisprudenza di legittimità: l'effetto sostitutivo della pronuncia di secondo grado. Giusta tale principio, la sentenza d'appello, sia essa di riforma, anche parziale, o di mera conferma, si sostituisce *in toto* a quella di primo grado. Quest'ultima, in altri termini, cessa di esistere come atto autonomo, altresì precisandosi che se, per qualsiasi motivo, la sentenza



d'appello viene annullata in Cassazione (come accaduto nella fattispecie *de qua*), quella di primo grado non "rivate".

Da ciò consegue, evidentemente, che, nella vicenda oggi in esame, la Corte di appello di Roma, quale giudice di rinvio individuato dalla pronuncia cassatoria resa dalla già citata Cass. n. 29899/2019, era investita del nuovo esame del merito della odierna controversia alla luce del principio dettato da quella pronuncia.

La corte capitolina, dunque, del tutto correttamente ha riesaminato interamente l'appello principale promosso da [REDACTED] contro la sentenza del Tribunale di Roma n. 14726/2019, giungendo alla conclusione della infondatezza di ciascuno dei suoi motivi.

Passando, poi, al gravame incidentale originariamente proposto dal [REDACTED] contro la decisione di primo grado, quella corte lo ha respinto richiamando l'insegnamento di Cass., SU, n. 26724/2007.

Quel gravame incidentale (con cui, giova ricordarlo, era stata ribadita la richiesta, disattesa dal tribunale, di una pronuncia di nullità ovvero di annullamento del contratto di negoziazione delle obbligazioni oggetto di causa), tuttavia, era stato promosso dal [REDACTED] solo in via subordinata, vale a dire per la sola ipotesi *«in cui la corte territoriale avesse ritenuto fondato l'appello formulato da [REDACTED]»* (cfr. pag. 10 della sentenza oggi impugnata), e l'odierna ricorrente, quale erede del [REDACTED] in sede di riassunzione ex art. 392 cod. proc., civ., lo aveva riproposto. Tanto, del resto, trova conferma anche nelle conclusioni svolte in appello dal [REDACTED] e poi ribadite, nel giudizio di riassunzione suddetto, dalla [REDACTED] come compiutamente riportate anche dalla controricorrente (*«Voglia l'On.le Corte di appello di Roma, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta e disattesa, confermare la sentenza di primo grado, ovvero, in subordine, in accoglimento del proposto appello incidentale riformare la sentenza n. 14726/2009 emessa dal Tribunale di Roma, sez. VIII, accogliendo le seguenti conclusioni: [...].»*). Cfr. pag. 11 e pag. 13 del controricorso).

È noto che la congiunzione "ovvero" può svolgere la funzione di congiunzione disgiuntiva, oppure può avere valore esplicativo. Nel primo



caso, essa ha la funzione di unire diversi elementi di una proposizione o diverse proposizioni coordinate, attribuendo alla correlazione un valore di scelta equivalente, di alternanza indifferente, quindi come perfetto sinonimo di "o" e di "oppure". In quest'accezione, la congiunzione può funzionare sia come disgiuntiva-esclusiva, nei casi in cui sia prevista un'esclusione di uno dei due elementi correlati, ma può avere anche valore di congiunzione disgiuntiva-inclusiva corrispondente a "o anche", nei casi in cui non si preveda un'alternativa tra due elementi in cui la scelta per uno escluda l'altro, e invece si lasci aperta la possibilità di una scelta multipla.

La seconda funzione di "ovvero" è quella esplicativa, cioè quella attraverso cui si introduce la spiegazione, la parafrasi, il chiarimento di un concetto precedentemente espresso o si collegano sinonimi o espressioni equivalenti, come "ossia", "vale a dire", "per meglio dire".

Pertanto, sono i diversi contesti a suggerire, di volta in volta, la funzione che svolge la congiunzione all'interno della frase.

Orbene, il contesto complessivo delle già riportate conclusioni rassegnate dal [REDACTED] al momento della sua costituzione in appello (successivamente ribadite dalla [REDACTED] in sede di riassunzione ex art. 392 cod. proc. civ.) induce a ritenere, affatto ragionevolmente, che, per come concretamente formulate, nella locuzione "ovvero, in subordine [...]" ivi rinvenibile, la congiunzione "ovvero" avesse funzione disgiuntiva esclusiva, nel senso che il rigetto dell'appello principale avrebbe escluso la necessità dell'esame dell'appello incidentale per evidente sua carenza di interesse, certamente non potendo il [REDACTED] ottenere un risultato migliore di quello ottenibile con il rigetto della impugnazione principale invocato in via principale.

2.1. È noto, poi, che il principio della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, sancito dall'articolo 112 cod. proc. civ., la cui violazione è stata specificamente denunciata in questa sede con il primo dei già descritti motivi, comporta il divieto per il giudice di attribuire alla parte un bene non richiesto o comunque di emettere una statuizione che non trovi corrispondenza nella domanda di merito.



Nella giurisprudenza di questa Corte è stato più volte affermato, in tal senso, che il principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato deve ritenersi violato ogni qual volta il giudice, interferendo nel potere dispositivo delle parti, alteri alcuno degli elementi obiettivi di identificazione dell'azione, attribuendo o negando ad alcuno dei contendenti un bene diverso da quello richiesto e non compreso, anche implicitamente o virtualmente, nella domanda, ovvero, pur mantenendosi nell'ambito del *petitum*, rilevi d'ufficio un'eccezione in senso stretto che, essendo diretta ad impugnare il diritto fatto valere in giudizio dall'attore, può essere sollevata soltanto dall'interessato, oppure ponga a fondamento della decisione fatti e situazioni estranei alla materia del contendere, introducendo nel processo un titolo (*causa petendi*) nuovo e diverso da quello enunciato dalla parte a sostegno della domanda (cfr. Cass. n. 11455 del 2004; Cass. n. 19475 del 2005; Cass. n. 455 del 2011; Cass. n. 18868 del 2015).

In particolare, non v'è dubbio che le parti possano spiegare gradatamente (od anche alternativamente, il che qui non rileva) diverse domande, ponendo in posizione di subordinazione l'una rispetto ad altra domanda propria o della controparte: ordine gradato da cui il giudice non può in tal caso prescindere. Sicché, ad esempio, l'esame della domanda, che la parte abbia proposto in via espressamente subordinata al rigetto di altra domanda, avanzata in via principale, trova ostacolo nell'accoglimento di quest'ultima, e ciò indipendentemente da ogni indagine sull'effettiva ricorrenza di detta relazione di subordinazione (cfr. Cass. n. 4498 del 1984; Cass. n. 33361 del 2018). Nella stessa prospettiva, è stato ancora osservato che lo scrutinio della *reconventio reconventionis* è precluso dall'assorbimento della riconvenzionale proposta subordinatamente al rigetto delle eccezioni formulate dallo stesso convenuto nella comparsa di costituzione al fine di paralizzare la domanda attrice (cfr. Cass. n. 5135 del 2013).

In altri (e più generali) termini, deve ricordarsi che, per effetto del principio dispositivo, le parti hanno il potere di disporre dell'ordine delle questioni proposte nel giudizio, sempre che non si tratti di questioni rilevabili d'ufficio; esse, cioè, restano libere di condizionare l'esame di una questione,



ove pure logicamente principale, a quello di un'altra, anche logicamente subordinata (*cfr.* Cass. n. 5048 del 1978, richiamata, in motivazione, dalla più recente Cass. n. 5134 del 2019). La parte, dunque, può condizionare il proprio appello incidentale all'accoglimento dell'appello principale di controparte concernente il merito della causa, giacche, ove quest'ultimo, che deve essere sottoposto ad un preventivo esame, risultasse totalmente infondato, l'appellante incidentale non avrebbe più interesse alla decisione del proprio gravame incidentale, in quanto l'eventuale suo accoglimento non potrebbe portare, per la medesima parte, ad un risultato più favorevole, in ordine all'oggetto della causa, di quello derivante dal rigetto dell'appello principale (*cfr.* Cass. n. 5134 del 2019).

In armonia con la giurisprudenza di questa Corte fin qui menzionata, allora, deve ulteriormente affermarsi il principio secondo cui, proposto dall'appellato gravame incidentale subordinato al rigetto dell'appello principale, è viziata da ultrapetizione la pronuncia con cui il giudice, respinto quest'ultimo, pronunci altresì sull'appello incidentale proposto in via subordinata, rigettandolo.

La sentenza impugnata, come è palese, non è coerente, sul punto, con tale principio.

Da ciò consegue che: *i)* pure la sua statuizione riguardante le spese di tutte le precedenti fasi dell'odierna lite, chiaramente fondata su di un presupposto (la reciproca soccombenza) da considerarsi insussistente per quanto si è fin qui detto, deve essere modificata e rapportata all'esito complessivo della lite stessa; *ii)* il [REDACTED] e, quindi, anche la [REDACTED] sua erede, nemmeno potevano essere condannati al versamento di una ulteriore somma pari a quella dovuta per la impugnazione incidentale del primo, fatta propria dalla seconda, una volta dichiarato assorbito il proprio gravame incidentale.

3. In conclusione, dunque l'odierno ricorso di [REDACTED] quale erede di [REDACTED] deve essere accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata nella sola parte in cui ha respinto l'appello incidentale di quest'ultimo



e, conseguentemente, laddove ha statuito sulle spese di lite delle precedenti fasi e, anche a suo carico, sul raddoppio del contributo unificato.

Non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa può essere decisa nel merito, dichiarandosi assorbito l'appello incidentale suddetto, ponendosi le spese del primo grado, come liquidate nella sentenza del Tribunale di Roma n. 14726/2009, nonché quelle del grado di appello, del precedente giudizio di legittimità e del giudizio di rinvio a carico della odierna controricorrente (liquidate ciascuna per il corrispondente importo intero desumibile dal relativo calcolo effettuato dalla corte territoriale), e dichiarandosi sussistenti, solo per quest'ultima, i presupposti processuali per il versamento, da parte sua, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il proprio appello principale, a norma del comma 1-*bis* dello stesso art. 13, se dovuto.

4. Le spese di questo giudizio di legittimità sostenute dalla [REDACTED] nella indicata qualità, restano a carico della parte controricorrente, stante il principio di soccombenza, e si liquidano come in dispositivo.

PER QUESTI MOTIVI

La Corte accoglie il ricorso di [REDACTED] [REDACTED] quale erede di [REDACTED] [REDACTED] e, per l'effetto, cassa la sentenza impugnata nella sola parte in cui ha respinto l'appello incidentale di quest'ultimo e, conseguentemente, laddove ha statuito sulle spese di lite delle precedenti fasi e, anche a suo carico, sul raddoppio del contributo unificato.

Dichiara assorbito l'appello incidentale suddetto.

Pone le spese del primo grado, come liquidate nella sentenza del Tribunale di Roma n. 14726/2009, a carico di [REDACTED] s.p.a. (già Banca [REDACTED])

Condanna l'odierna controricorrente al pagamento delle spese del grado di appello, del precedente giudizio di legittimità e del giudizio di rinvio, liquidate, rispettivamente, in € 13.634,00, € 7.290,00 ed € 9.514,00, oltre, per ciascuno di tali importi, rimborso spese generali IVA e C.P.A. come per legge.



Dichiara sussistenti solo per [REDACTED] s.p.a. (già Banca [REDACTED]
[REDACTED] i presupposti processuali per il versamento, da parte sua, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il proprio appello principale, a norma del comma 1-*bis* dello stesso art. 13, se dovuto.

Condanna la controricorrente al pagamento delle spese di questo giudizio di legittimità sostenute dalla [REDACTED] nella indicata qualità, liquidate in € 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in € 200,00, ed agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima sezione civile della Corte Suprema di cassazione, il 29 settembre 2026.

Il Presidente

Enrico Scoditti

